

DISCIPLINARE

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione e accrescimento della qualità della vita, di inclusione sociale e di pari opportunità, oltre che elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e smi, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
5. Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013, n.18.

Art. 2 – Oggetto della Concessione

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la modalità di utilizzo delle strutture sportive scolastiche ubicate presso gli edifici scolastici di proprietà comunale, indicate nell'elenco riportato nel successivo art. 4. ART.

Art. 3 – Tipologia di richiedente

1. La concessione in uso delle strutture e/o delle infrastrutture sportive scolastiche è consentita a società, gruppi o enti e, in genere, a tutti gli organismi associativi affiliati alle federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di promozione e regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (RASD), tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii. alla data di pubblicazione del bando.

Art. 4 – Durata dell’assegnazione in uso

1. La concessione in uso delle strutture sportive in via sperimentale è disposta per l’anno sportivo 2025-2026;
2. Le strutture sportive scolastiche sono utilizzabili in funzione degli orari resi disponibili dalle attività scolastiche;
3. L’assegnazione in uso temporaneo è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, sportivo scolastico o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento di attività ivi previste, per un periodo di tempo limitato, ore settimanali, singola manifestazione o sulla base di un avviso pubblico emanato relativamente all’uso dell’impianto. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica consentita a ogni età, con fine sociale e di prevenzione per la salute.
4. L’Ente concedente si riserva l’uso della struttura o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune.
5. Il turno richiesto è indicato dal soggetto istante nella domanda. La ripartizione definitiva dei turni, spazi e fasce orarie compete al Comune attraverso il Servizio delegato che provvede, a conclusione, a redigere un Piano di Assegnazione.

Art. 5 - Valutazione delle istanze

- L’assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche sarà determinato tenendo conto dei seguenti elementi distintivi:
- Dimensioni operative del richiedente (*partecipazione a campionati di categoria - risultati sportivi conseguiti in attività certificate dalle federazioni, numero degli iscritti, ecc.*): **punti 3**
- Anni di operatività: **punti 2/anno**
- Gestione di Centri di Avviamento allo Sport, partecipazione e gestione di attività promosse dal CONI, Ministero competente, Regione, Provincia e Comune: **punti 2**
- Promozione di attività sportive per i giovani nella fascia di età 4 -17 anni: **punti 3**
- Promozione di attività che perseguono obiettivi di utilità sociale nel settore sportivo (*centri per la terza età, portatori di handicap, ecc.*) con particolare riferimento agli organismi che si qualificano come ONLUS: **punti 3**

- Promozione di corsi di avviamento alla pratica sportiva per gli adolescenti fino ai 18 anni nei quartieri con particolari problematiche legate alla devianza giovanile affinché possano essere rintracciate aggiuntive e/o utili opportunità specialmente nei quartieri privi di infrastrutture e servizi: **punti 2**
- Attività sportive svolte sul territorio in favore della comunità (partecipazione a progetti): **punti 5**
- Qualificazione degli istruttori (Laurea in Scienze Motorie, Patentino di allenatore, Abilitazioni equivalenti): **punti 3**
- Affiliazione alle Federazioni sportive che partecipano a campionati: **punti 3**

***La valutazione è effettuata per selezionare richiedente nel caso le richieste dovessero superare la disponibilità della struttura, l'Ente ha l'obiettivo di garantire la massima occupazione delle strutture ed nel caso di richieste coincidenti, l'ufficio propone un accordo di ripartizione orari tra i concorrenti, in caso di mancato accordo sarà favorita la scelte del richiedente con un punteggio più alto.**

*** Costituisce sempre titolo di preferenza nell'assegnazione della struttura il soggetto con sede nel comune di Sant'Egidio da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso.**

Art. 6 – Disciplina dell'assegnazione in uso

1. Le assegnazioni dovranno essere regolate da Convenzione sottoscritta da sottoscrivere dal Responsabile del Servizio competente o da diverso soggetto all'uopo individuato e dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contenente:
 - Obblighi dell'Assegnatario
 - Tariffa;
 - Polizza a copertura della sicurezza dei fruitori;
 - Polizza/fidejussione per danni alle strutture;
 - Modalità d'uso e di accesso;
 - Orari.
2. L'uso della struttura è sottoposta al pagamento delle tariffe di cui al Piano Tariffario approvato con Delibera di G.C. N. 146 del 29-10-2025;
3. Tutti i provvedimenti relativi all'assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche sono demandati agli Uffici comunali preposti trattandosi di mero atto di gestione.

4. Gli uffici garantiscono che siano rispettati i principi di eguaglianza, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia, semplificazione delle procedure, partecipazione e informazione del cittadino.
5. L'utilizzo delle strutture sportive anche se rinnovato nel tempo, non contempla l'appropriazione dello spazio da parte dell'Assegnatario o la funzionalizzazione dello stesso ad un'unica attività. Esso resta potenzialmente destinato a diverse finalità e discipline. E' fatto pertanto divieto di installare attrezzature fisse o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali, nonché di individuare gli stessi come sede di enti, associazioni o gruppi.
6. E' fatto divieto di apporre materiali pubblicitari sulle superfici della struttura concessa in uso.
7. Le strutture sportive sono destinate esclusivamente agli Assegnatari per l'uso dichiarato, non possono essere cedute a terzi, né utilizzate per attività diverse da quelle dichiarate. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo gli Assegnatari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito delle strutture a terzi, pena la immediata decadenza della assegnazione.
8. In caso di rinnovo della richiesta di concessione in uso, la regolarità dei pagamenti pregressi è condizione essenziale alla riattivazione della procedura di concessione
9. L'Ente, in caso di gravi inadempienze degli Assegnatari in uso può provvedere alla revoca dell'assegnazione.
10. Il Soggetto non in regola con i pagamenti è revocato e non ammesso alla partecipazione all'Avviso dell'anno successivo.

Art. 7 - Tariffe

1. Per l'uso delle strutture sportive e sportive scolastiche, sia annuale che temporaneo, è dovuto da parte degli Assegnatari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario determinate per ora di concessione.
2. La tariffa è sempre corrisposta mensilmente, mediante bonifico bancario o Pago PA.
3. La prima mensilità è corrisposta anticipatamente prima della stipula della concessione, la tariffa sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese
4. Il pagamento anticipato dell'intera annualità (anno sportivo circa 40 settimane) dà diritto ad un ulteriore sconto del 10%.
5. Eventuali mancate utilizzazioni degli impianti o sottoutilizzazioni a causa di impedimenti imputabili al Concessionario non comportano la riduzione degli importi dovuti. L'interruzione anticipata delle attività o la rinuncia all'utilizzo degli

impianti dovrà essere formalmente comunicata all'Ufficio 15 giorni prima della sospensione/fine delle attività.

6. Il pagamento delle tariffe d'uso dà diritto esclusivamente all'uso sportivo dell'impianto stesso. In caso di mancato pagamento delle tariffe dovute l'Ufficio preposto si attiva per il recupero coattivo delle stesse con aggravii di spesa e di interessi. La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per un eventuale rinnovo della concessione.
7. L'assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche non persegue finalità di lucro. Tenuto conto che le tariffe d'uso delle strutture sono state formulate per offrire all'utenza un servizio, gli Assegnatari sono invitati a praticare per i loro iscritti quote di iscrizione accessibili.

Art. 8 - Facilitazioni per le categorie vulnerabili

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino tiene conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti.
2. Al fine di contribuire alla coesione e all'inserimento sociale delle categorie vulnerabili è altresì previsto che tutti i Concessionari riservino la frequenza gratuita del 10% del numero degli iscritti a ragazzi disagiati, svantaggiati e/o che provengono da contesti sfavoriti, segnalati dal Settore Servizi Sociali per il tramite dei Segretariati Sociali, portatori di handicap o a minori appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore alle soglie per accedere alle agevolazioni di tipo sociale, di volta in volta individuate.

Art. 9 - Garanzie

- 1 Al fine di garantire il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino da eventuali inadempienze gli Assegnatari provvederanno a prestare cauzione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a favore del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino a garanzia dei danni eventuali che dovessero derivare alla struttura e a quanto in essa contenuto, per uso improprio della stessa, vandalismi, scarsa pulizia, insufficiente manutenzione e quant'altro possa produrre dei danni alla stessa, per un massimale di € 5.000,00;

- 2 La cauzione sarà svincolata, su richiesta degli Assegnatari, alla scadenza della concessione, previo accertamento sullo stato di conservazione dell'immobile concesso in uso.
- 3 In caso di danni arrecati all'impianto gli Assegnatari si impegnano, nel termine massimo individuato dagli uffici al ripristino e/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora gli Assegnatari risultino inadempienti nei termini previsti, il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno.

Art. 10 - Pulizia vigilanza e custodia della struttura sportiva e sportiva scolastica

La vigilanza e la pulizia delle strutture sono a carico dell'Ente concedente.

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.
2. Il Servizio competente dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:
 - Abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - Abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - Abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Servizio competente revoca le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di decadenza dei requisiti dell'assegnatario;
4. Il Servizio competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:
 - Per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

- Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di visitare e di ispezionare in qualsiasi momento le strutture al fine di verificarne il corretto utilizzo ed il rispetto delle regole. I Concessionari/Assegnatari dovranno tenere, presso la struttura dove esercitano le attività, copia dell'atto autorizzativo e del registro degli iscritti da esibire se richiesto.
2. Gli Organi ed Uffici competenti del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, esercitano funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene, nonché funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello stesso.

Art. 13 - Responsabilità

1. I Concessionari sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo delle strutture stesse durante i turni a loro assegnati. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi modo derivare nello svolgimento delle attività.

Art. 14 - Trasparenza e informazione

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino garantisce che il cittadino sia informato sulle modalità e sulle procedure di attivazione per l'utilizzo delle strutture nonché sulle tipologie di attività autorizzate e sulle modalità di accesso per il singolo cittadino e/o quant'altro possa interessarlo.

Art. 15 - Norme generali d'uso e divieti

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura, e in particolare:
 - a) E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
 - b) Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.

- c) In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso alla zona di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
- d) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- e) Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
- f) E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, a eccezione delle aree attrezzate al ristoro.
- g) E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- h) E' vietato l'accesso agli animali.
- i) E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- j) E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
- k) Durante le attività praticate negli orari/periodi di assegnazione, il Concessionario/Assegnatario è responsabile dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di privacy.
- l) L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

2. Impianti e attrezzature:

- a) Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. I soggetti utilizzatori, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b) I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non

pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

- c) I predetti materiali, in base alla disponibilità di spazio, possono essere depositati custoditi nei locali dell'impianto sportivo. In caso contrario è fatto obbligo di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d) Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dalla struttura.

Art. 16 - Riferimenti e rinvii normativi

- Decreto del 26 gennaio 2024 - Ministro per lo Sport e i Giovani, elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- Decreto del 27 ottobre 2023 - Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche - UNILAV Sport;
- Decreto legislativo 29 agosto 2023 n.120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
- Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - articolo 30, commi 7-11 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 nei quali vengono stabiliti nuovi termini di decorrenza dei decreti legislativi su riportati;
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 - Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n.773 e dal suo Regolamento di Attuazione (Reg. T.U.L.P.S.);
- D.lgs 36/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (23G00033) (GU Serie Generale n.66 del 18-03-2023).

Il RUP
Arch. Vito D'Ambrosio